

## **STATUTO dell'associazione denominata "Camera Minorile" di Milano**

### **ART.1 DENOMINAZIONE e SEDE**

E' costituita l'Associazione denominata Camera Minorile di Milano. La Camera minorile di Milano, salva diversa determinazione assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo, ha sede presso lo studio del Presidente in carica.

L'associazione è disciplinata dagli artt.36, 37 e 38 del codice civile e dalle altre norme in materia.

### **ART.2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

La Camera Minorile di Milano è un'Associazione di avvocati, senza fini di lucro, che promuove la centralità del minore come soggetto di diritti. L'Associazione ad oggetto lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione nell'ambito del diritto minorile e della famiglia, interagendo con Istituzioni, con Enti pubblici e privati e con le altre professionalità interessate alle problematiche dell'età evolutiva, favorendo lo sviluppo di un progetto multidisciplinare che tenga conto dei mutamenti sociali in corso e dell'evoluzione in senso multietnico della società civile, anche attraverso lo studio comparato di istituzioni ed ordinamenti stranieri.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà:

- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti allo scopo dell'associazione;
- istituire Centri di Studio e ricerche, promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, costituire banche dati, centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative
- promuovere e instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari

Per il migliore proseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi

### **ART. 3 DURATA**

L'associazione ha durata indeterminata

### **ART. 4 PATRIMONIO**

L'associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'associazione è destinato ai fini dell'associazione ed alle spese di organizzazione e gestione della stessa ed è pertanto costituito:

- dalle quote associative, il cui ammontare è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'associazione e dai beni con esse acquistati;
- dai beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni da chiunque conferiti all'associazione;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi derivanti dalle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

L'Associazione potrà reperire, sia in Italia che all'estero, presso privati o Enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

E' fatto divieto all'associazione distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'associazione per meglio perseguire, e con durezza, nel tempo gli scopi associativi.

L'esercizio sociale ha durata annuale a partire dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, deve predisporre il bilancio o rendiconto dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo dell'associazione sarà devoluto, secondo delibera dell'assemblea, in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

#### **Art. 5 SOCI**

L'Associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;

Sono "soci fondatori" tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ed il presente Statuto.

Si diventa "soci ordinari" inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo che, con delibera, approva l'ingresso del socio ordinario. Ogni domanda deve essere presentata da due soci dell'associazione.

La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente Statuto.

Possono essere associati tutti gli Avvocati che prevalentemente operano nel settore del diritto minorile e della famiglia, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e ne condividono i metodi.

Previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo possono essere associati senza diritto di voto come "Soci Onorari" dell'associazione persone, anche esterne all'Avvocatura, che abbiano curato lo studio del diritto minorile e/o che si siano distinti nella difesa dei valori dei diritti dei minori e della famiglia e che aderendo agli scopi statuari della Camera Minorile intendono sostenere le attività e/o partecipare anche a solo alcune di esse.

#### **Art. 6 DIRITTI DEI SOCI**

L'appartenenza all'Associazione conferisce diritto all'associato:

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di proporre al Consiglio Direttivo attività nell'ambito degli scopi dell'Associazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle assemblee con pieno diritto di voto.

#### **Art. 7 OBBLIGHI DEI SOCI**

L'adesione all'associazione obbliga i soci:

- all'osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statuarie, delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dagli organi dell'associazione
- a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale;
- a favorire e sostenere le iniziative promosse dall'Associazione.

#### **Art. 8 QUOTE ASSOCIATIVE**

Tutti gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative d'iscrizione annua nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La quota d'iscrizione è dovuta all'atto dell'iscrizione e dagli associati fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

#### **ART. 9 CONTRIBUTI VOLONTARI**

Gli associati possono contribuire al finanziamento dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.

## **ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

L'appartenenza all'associazione cessa, con delibera del Consiglio Direttivo, per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'associazione, oppure per azioni che rechino pregiudizio all'immagine, agli scopi o al patrimonio dell'associazione;
- per morte, dimissioni o decadenza

La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

Il socio recedente o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote annualmente versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le dimissioni devono presentarsi per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

## **ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Garanti.

## **ART. 12 ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto per assicurare una corretta gestione dell'associazione.

E' costituita da tutti i soci persone fisiche che risultano regolarmente iscritte all'associazione anteriormente alla data di convocazione .

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci .

## **ART. 13 CONVOCAZIONE**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Vengono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi agli aventi diritto per lettera, fax o e-mail e comunque in ogni forma scritta di cui sia possibile ottenere la prova della ricezione, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. L'Assemblea deve comunque essere convocata quando ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli associati o tre Consiglieri.

#### **ART. 14 COMPITI E POTERI**

L'assemblea determina l'indirizzo generale e gli orientamenti dell'associazione.

L'assemblea dei soci delibera:

- sulle linee generali delle attività dell'associazione
- sulla nomina del Presidente dell'Associazione alla scadenza del mandato
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nel numero e nel rispetto temporale fissato dal presente statuto
- sull'approvazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario;
- sulla nomina dei componenti il Collegio dei Garanti.
- su ogni argomento o proposta avanzata al Consiglio direttivo da parte dei soci e poste all'ordine del giorno ;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio sociale con le modalità previste nel presente statuto.

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

#### **ART. 15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni socio ha un voto esercitabile anche mediante delega. I soci possono delegare altri soci a partecipare all'Assemblea e a votare in loro nome e per loro conto. Il numero delle deleghe che possono essere affidate a ogni associato è quello stabilito nel Regolamento, secondo criteri di proporzionalità con il numero degli associati.

E' ammesso il voto anche per corrispondenza su deliberazione contenuta per esteso nella convocazione dell'assemblea.

#### **ART. 16 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale che sarà poi anche da lui sottoscritto.

I verbali dell'Assemblea e le delibere sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e, a loro richiesta, di riceverne copia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea nei modi previsti dal Regolamento e dura in carica tre anni; è composto da cinque a sette membri eletti tra gli associati; l'Assemblea elegge anche tre membri supplenti. I componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione .

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina al suo interno (e per la prima volta i soci fondatori):

- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Segretario.

#### **ART. 18 COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente, organizzativo e esecutivo dell'associazione. Ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purchè non siano dallo Statuto espressamente riservati all'assemblea. Esso, dunque, ha le competenze di cui alla legge e al presente Statuto e tra l'altro:

- nomina e revoca il I Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, scelti fra i Consiglieri;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- valuta l'ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio
- decide sulle attività dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra Associazione e terzi;
- delibera le azioni di spesa; approva i progetti di bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, predisporre e approva il Regolamento dell'Associazione e le eventuali modifiche.

Nell'ambito delle iniziative più opportune per il conseguimento dello scopo sociale il Consiglio:

- Promuove incontri nazionali e internazionali con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, ecc.
- Organizza convegni di studio, incontri operativi e congressi avvalendosi delle collaborazioni di esperti da scegliere possibilmente tra i soci;
- Costituisce, ove ne ravvisi l'opportunità, speciali commissioni consultive per lo studio sul diritto minorile e della famiglia e sulle problematiche dell'età evolutiva ovvero per lo svolgimento di particolari attività.

#### **ART. 19 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'Ordine del giorno, o su richiesta di almeno tre Consiglieri nel luogo indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi – anche per posta elettronica - sette giorni prima ai membri del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, computando nel totale anche il Presidente.. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente.

I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e se lo desiderano di riceverne copia.

In caso di dimissioni, il Consigliere è sostituito dal primo dei Consiglieri supplenti. Nel caso il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero di cinque si dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

#### **ART. 20 PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio,

salvo che il Consiglio Direttivo conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, al Vice Presidente o, in caso di impedimento di questi, ad altro membro del Consiglio

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione e in particolare ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- mantiene i rapporti con persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- fa la relazione annuale all'Assemblea sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche dell'anno successivo deliberate dal Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di stipulare, con firma singola convenzioni, atti e contratti per conto dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- previa delibera del Consiglio Direttivo apre, chiude, movimenta conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili o immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti per conto dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il Vice Presidente, altri Consiglieri o altri soci allo svolgimento di determinate funzioni.

#### **ART. 21 VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente o è da questi delegato; in caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convocherà al più presto il Consiglio Direttivo per procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.

#### **ART. 22 SEGRETARIO**

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Unitamente al Presidente assicura la funzionalità dell'attività dell'Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e della loro messa a disposizione dei Associati che ne facessero richiesta.

#### **ART. 23 TESORIERE**

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi Componenti. E' responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché dell'impiego e della gestione del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

#### **Art. 24 COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea tra i soci che non esercitano altre funzioni all'interno dell'Associazione. Il Collegio nella prima riunione indetta dal Presidente del

Consiglio Direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente, che convocherà le successive riunioni del Collegio.

Tutte le eventuali controversie tra associati e Consiglio Direttivo verranno sottoposte al Collegio dei Garanti che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Ha anche funzioni consultive per il Consiglio Direttivo su tutti gli argomenti per i quali il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sentirne il parere. Deve essere sentito dal Consiglio Direttivo in caso di esclusione o sospensione dell'associato.

#### ART. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dar diritto ad alcun compenso, a nessun titolo e sotto nessuna forma.

#### ART 26 NORME TRANSITORIE

Il Presidente dell'associazione e il Consiglio Direttivo nominato all'atto della costituzione dell'associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma del presente statuto.

I supplenti verranno nominati alla prima Assemblea dell'Associazione.

Lo stesso dicasi per il Collegio dei Garanti nominato all'atto della costituzione dell'associazione.

#### ART. 27 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le associazioni non riconosciute.

*Revisione approvata all'unanimità dei presenti dall'assemblea dei soci tenutasi in seconda convocazione in data 18 giugno 2013 presso l'Aula Magna dell'ufficio del Giudice di Pace, Milano.*

Il presente atto è stato redatto su 9 facciate di pagina dattiloscritte, numerate da 1 a 9, di cui la prima completamente scritta e il retro bianco, sottoscritto in calce e a margine di ogni foglio dal Presidente, avv. Grazia Cesaro

